

STATUTO

INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FOGGIA FG VIA GRAMSCI 39/A

Numero REA: FG - 227515

Codice fiscale: 03161510718

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-12-2023 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ARTICOLO 1

E' costituita con sede in **Foggia** (Fg) una società Cooperativa retta - per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione - dalle norme del Codice Civile sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, denominata **"INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA"**.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad es. succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato al precedente comma.

Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

La società ha durata fino al **trentuno dicembre duemilacinquanta** e potrà essere prorogata a norma di legge.

ARTICOLO 2

Lo scopo che i soci intendono perseguire senza alcuna finalità speculativa, nel rispetto dei principi della mutualità e della prevalenza dello scopo mutualistico di cui all' art. 2512 e seguenti del C.C., è quello di realizzare nuove occasioni di lavoro per sè stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e società oppure di rapporto di lavoro subordinato, tramite la gestione in forma associata dell'impresa cooperativa, alla luce ed in sintonia con l'ideale di presenza cattolica nella società e nel lavoro e con le sue conseguenze in tema di mutualità.

La prestazione dei soci operatori in favore della società può avvenire anche in forma di collaborazione autonoma.

Nello svolgimento della propria attività la Cooperativa si avvarrà prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci.

La società potrà svolgere la propria attività anche con terzi.

La società cooperativa non può:

-- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale versato;

-- remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

-- distribuire le riserve fra i soci operatori.

La società ha inoltre l'obbligo di devolvere, in caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della

Allegato "B"

Repertorio n. 29919

Raccolta n. 20820

cooperazione.

Per la soppressione delle clausole sopra riportate la società delibera con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

La Cooperativa potrà, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, aderire al Movimento Cooperativo Italiano ed ai suoi organi nazionali e periferici, al fine di contribuire allo sviluppo del Movimento Cooperativo.

La Cooperativa può integrare il principio di mutualità destinando nell'ambito delle proprie possibilità assegnazioni per fondi destinati ad integrare la previdenza, l'assistenza, compresa quella antinfortunistica, nonché un ristorno a favore dei soci.

ARTICOLO 3

Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la Cooperativa ha per oggetto:

1) l'erogazione di servizi in genere ad imprese, privati ed enti pubblici e precisamente:

- a) attività formative rivolte a soggetti svantaggiati ed operatori sociali;
- b) selezione del personale, servizi di informazione sulle opportunità di lavoro, gestione di banche dati anche per conto di terzi e istituzioni di corsi di formazione intesi a dare ai partecipanti gli strumenti idonei all'inserimento nel mondo del lavoro;
- c) servizi di marketing in genere;
- d) servizi di sostegno, sotto qualsiasi forma, ad organizzazioni non profit;
- e) servizi di informazione ed intermediazione aziendale;
- f) attività di mediazione creditizia;
- g) servizi di consulenza per lo sviluppo aziendale;
- h) servizi di gestione di dati per conto di terzi;
- i) servizi di assistenza, animazione e custodia di bambini e anziani;
- j) servizi di riorganizzazione del personale;
- k) servizi di organizzazione di congressi, convegni, conferenze, meeting, eventi pubblici in genere, compresi i servizi di segreteria, biglietteria d'ordine e di sorveglianza;
- l) servizi per l'attività di diffusione promozionale e la distribuzione di materiale pubblicitario, cataloghi ed elenchi in genere;
- m) servizi per il recapito di pacchi, buste e similari;
- n) servizi di assistenza agli studenti nello svolgimento degli studi e nel perfezionamento della loro formazione umana, culturale e professionale, anche attraverso la gestione di complessi ricettivi di ogni tipo, collegi studenteschi, mense, corsi di recupero, servizi di istruzione, orientamento, addestramento e formazione

professionale;

- o) servizi per l'inventariazione, elaborazione, conservazione, organizzazione e catalogazione del patrimonio bibliografico, archivistico, culturale, ambientale, ecc.;

2) la costituzione, l'organizzazione e la gestione di centri turistici, alberghieri, impianti ricreativi e sportivi, campings, ostelli, case per la gioventù, agenzie di viaggio, residenze universitarie, case per ferie in genere e di tipo agriturismo;

3) la promozione del turismo ed attività collaterali a livello locale, nazionale ed internazionale con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo e l'espletamento di campagne promozionali e pubblicitarie di qualsiasi genere e tipo e per qualsiasi prodotto;

4) l'acquisto, la vendita, la locazione, la permuta e, in generale, la gestione di beni immobili urbani e rustici aventi qualsiasi destinazione, la trasformazione di detti beni immobili, la ristrutturazione, il restauro, la costruzione, la demolizione, il riattamento, l'esecuzione di qualsiasi opera e lavoro sugli stessi, la lottizzazione di terreni ed il loro commercio, ed altresì la conduzione e coltivazione di fondi rustici ed agricoli; l'esercizio di impresa edile, ivi compreso la costruzione di edifici civili completi di impianti e opere connesse ed accessorie (impianti elettrici, idraulici, di allarme ed in genere).

La società potrà partecipare a gare di appalto, aste pubbliche e private, licitazioni private ed altre, al fine di prestare la propria attività o fornire i propri servizi e prodotti ad enti pubblici e privati, imprese ed altre organizzazioni anche non profit.

La cooperativa potrà infine compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, tanto attive che passive e quindi contrarre mutui, ricevere e prestare fidejussioni e garanzie, nessuna esclusa, anche nell'interesse dei terzi ed in genere compiere qualsiasi attività connessa allo scopo sociale.

ARTICOLO 4

Il numero dei soci non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Nel rispetto del principio di parità di trattamento, possono essere soci le persone fisiche di ambo i sessi, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che, per natura e capacità effettiva di lavoro, possono contribuire allo sviluppo della società.

Possono essere ammessi come soci anche elementi amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale, ma comunque in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

Possono essere soci della Cooperativa soggetti diversi dalle persone fisiche ed in particolare società e persone

giuridiche pubbliche e private.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

ARTICOLO 5

L'aspirante socio dovrà presentare domanda al Consiglio di Amministrazione specificando quanto segue:

- 1) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza e codice fiscale;
- 2) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente;
- 3) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 6

Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma da determinarsi dagli Amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto della riserva patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Questa disposizione si applica anche ai soci che durante l'esistenza della società aumentino la rispettiva quota sociale.

Il socio, inoltre, si impegna:

- a) alle prestazioni ritenute necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali;
- b) a partecipare con il proprio lavoro all'attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità di quest'ultima e della sua capacità;
- 3) alla osservanza delle leggi e del presente statuto, nonché ad un comportamento irreprendibile in seno alla società.

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'Organo amministrativo ed in conformità alla vigenti disposizioni di carattere civile e fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia infruttiferi che fruttiferi, anche in proporzione diversa rispetto alla loro partecipazione al capitale sociale.

Tutti i finanziamenti e versamenti da parte dei soci in favore della società, a qualsiasi titolo effettuati, sono

infruttiferi e quindi non danno diritto ad interessi, a meno che tale fruttuosità non risulti da accordo sottoscritto dall'Organo amministrativo e dal singolo socio.
Essi sono in ogni caso ammessi solo nei limiti di legge.

ARTICOLO 7

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere dalla società il socio:

- 1) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- 2) che non si trovi in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che legittimino il recesso e a provvedere in conseguenza nell'interesse della società.

ARTICOLO 8

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio di Amministrazione essere escluso il socio:

- 1) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- 2) che svolge attività in contrasto e concorrente con quelle della società;
- 3) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento;
- 4) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.

Nei casi indicati dai numeri 3) e 4) il socio inadempiente deve essere invitato a mezzo di lettera raccomandata a mettersi in regola e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

L'esclusione deve essere deliberata dall'Organo Amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione in Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina la risoluzione del rapporto mutualistico pendente.

ARTICOLO 9

Nel caso di decesso di un socio, la società continuerà con gli eredi o legatari della di lui quota sociale, purchè essi abbiano i requisiti per l'ammissione e la relativa domanda da presentarsi, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data del decesso, indicando quello tra loro che assumerà la qualità di socio e li rappresenterà di fronte alla società, sia accolta dall'Organo Amministrativo.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 c.c.

ARTICOLO 10

Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, quando non trova applicazione l'articolo precedente, avranno diritto solo al rimborso del valore

nominale della somma versata o della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale ed il pagamento dovrà essere fatto nei sei mesi dall'approvazione del bilancio di esercizio.

In ogni caso i soci che cessino di far parte della società rispondono per un anno dal giorno in cui la cessazione sia avvenuta: verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati e verso i terzi nei limiti della quota sottoscritta e non versata per le obbligazioni assunte dalla società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o i legatari del socio defunto.

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 11

Il patrimonio sociale è costituito:

- A) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
- B) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli utili di gestione e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi, ad eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'articolo precedente;
- C) dal fondo di riserva speciale formato con le sole somme versate dai soci a termini dell'articolo 5;
- D) da eventuali riserve straordinarie e da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.

ARTICOLO 12

La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore potranno essere versati a rate e precisamente:

- a) almeno metà all'atto della sottoscrizione;
- b) il rimanente nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.

ARTICOLO 13

Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e nè essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dall'Organo Amministrativo ai sensi dell'articolo 2530 c.c. primo co., salvo in questo caso il diritto di recesso del socio, da esercitarsi però non prima che siano decorsi due anni dall'ingresso nella cooperativa.

Le somme versate per tassa di ammissione non sono rimborsabili in nessun caso.

Nessun socio può possedere nella società cooperativa una

quota il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

ARTICOLO 14

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del Bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali e tributarie, corredata dalla relazione

di accompagnamento al bilancio, ove necessaria, nella quale dovranno essere indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società.

Spetta all'organo amministrativo sentito il parere del collegio sindacale, ove nominato, fissare i compensi ovvero i ristorni da riconoscere ai soci nel rispetto della proporzione della quantità e qualità degli scambi e prestazioni mutualistiche fornite dagli stessi ed evidenziate in bilancio in maniera autonoma e distinta, ai sensi dell'articolo 2545 sexies del codice civile, il tutto commisurato alle giornate ed ore di lavoro prestate in relazione alle mansioni attribuite ed effettivamente svolte, comunque nei limiti e con le modalità stabilite dalle vigenti norme in materia.

L'eccedenza attiva del bilancio sarà così ripartita:

- a) una quota al fondo di riserva legale indivisibile in misura non inferiore ai minimi stabiliti dalla legge;
- b) una quota, di importo non inferiore alla quota percentuale minima prevista dalle leggi vigenti, dovrà essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, ai fini mutualistici;
- d) con ciò che resta sarà retribuito il capitale sociale versato, assegnando a questo un dividendo ragguagliato al capitale effettivamente versato, non superiore alla percentuale ammessa dall'articolo 2514 del codice civile e dalle ulteriori disposizioni legislative fiscali ai fini della presunzione di esistenza agli effetti tributari dei requisiti mutualistici;
- e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

La quota di utili non assegnata ai sensi dei punti precedenti e non distribuita dovrà essere destinata a fini mutualistici.

I ristorni previsti dall'art. 2545 - sexies c.c. possono essere ripartiti fra i soci cooperatori in proporzione di quanto percepito durante l'esercizio sociale sulla base della quantità del lavoro da ciascun socio cooperatore prestato durante l'esercizio sociale (con le modalità disciplinate dal regolamento interno per la disciplina del lavoro dei soci cooperatori). Le somme ripartire a tale titolo potranno essere destinate previa delibera dell'Assemblea all'aumento delle quote sociali sino al massimale consentito dalle leggi vigenti o accantonate in apposito fondo.

Le riserve di qualsiasi tipo e comunque costituite non possono essere ripartite tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della società che al suo scioglimento.

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 15

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo:

- a) ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli Amministratori, dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci a norma dei successivi articoli 20 e 24;
- d) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale indicati nell'ordine del giorno.

L'Assemblea potrà anche deliberare sulle eventuale responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.

ARTICOLO 16

Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'Assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.

L'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci o dal Collegio Sindacale, ove nominato.

La convocazione dell'Assemblea sarà fatta dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purchè in Italia, mediante avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, anche a mano, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora

dell'ultima adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

- E' ammessa la possibilità che l'assemblea dei soci si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

-- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 17

L'Assemblea è regolarmente costituita tanto in prima che in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà più uno dei voti e delibera a maggioranza assoluta.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo di società, sulla fusione, sul trasferimento della sede sociale fuori del Comune in altra località del territorio dello stato, tanto in prima che in seconda convocazione occorrerà la presenza di tanti soci che rappresentino la metà più uno dei voti e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole di almeno tre quinti dei voti di tutti i soci; in questi casi i dissenzienti o

assenti hanno diritto di recedere dalla società; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti in Assemblea non oltre tre giorni dalla data di chiusura di questa e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione.

ARTICOLO 18

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nel versamento delle quote sottoscritte.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'Assemblea.

Dovrà procedersi a scrutinio segreto se ne sarà fatta domanda da tanti intervenuti che rappresentino la maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati.

L'elezione delle cariche saranno fatte a maggioranza relativa ma potranno anche avvenire per acclamazione.

Ciascun socio ha un voto solo qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I soci che non possono intervenire personalmente possono essere rappresentati da altri soci mediante delega; ciascun socio potrà rappresentare un solo socio.

ARTICOLO 19

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e le legittimazioni dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 20

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

ARTICOLO 21

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o anche altrove, purchè nel territorio italiano, previa convocazione a cura del Presidente, ogni volta che lo stesso lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da altro amministratore.

La convocazione è fatta mediante avviso domiciliare ai consiglieri, da comunicarsi tramite lettera raccomandata, anche a mano, fax, telegramma, posta elettronica almeno tre giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno.

Le riunioni sono costituite validamente, anche in mancanza delle precedenti formalità, qualora siano presenti tutti gli Amministratori in carica e l'intero Organo di controllo, ove nominato. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti: nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 22

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, senza eccezione di sorta, e particolarmente sono ad esso riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento dello scopo sociale, escluse soltanto quelle dalla legge o dal presente statuto riservate in modo tassativo all'assemblea dei soci.

Può pertanto, a titolo esemplificativo, acquistare, vendere e permutare immobili e mobili per le necessità aziendali, conseguire ed organizzare i mezzi necessari per l'esercizio delle attività sociali e per il funzionamento delle strutture e dei servizi societari; richiedere licenze, permessi ed autorizzazioni; assumere e licenziare personale, determinandone le mansioni nonchè i salari, stipendi ed emolumenti da corrispondere; concedere e prendere locali e macchinari in locazione, affitto o noleggio; emettere ricevere e girare cambiali, assegni e tratte; chiedere mutui e finanziamenti, concedendo le relative ipoteche e privilegi su immobili e macchinari sociali; consentire iscrizioni, cancellazioni, postergazioni ipotecarie; rinunciare ad ipoteche anche legali; transigere e compromettere in arbitri quali amichevoli compositori, autorizzare qualsiasi operazione presso gli uffici pubblici e privati; fare tutto quanto riterrà utile o necessario per il conseguimento dello scopo sociale, senza limite o restrizione alcuna.

L'Organo Amministrativo può deliberare l'adesione della Cooperativa a consorzi di Cooperative o ad organismi federativi e consortili la cui azione possa tornare utile alla Cooperativa ed ai soci, nonchè concedere, postergare o cancellare ipoteche e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori controversie riguardanti la società.

L'Organo Amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri o ad un comitato esecutivo il cui numero e le cui attribuzioni sono fissate

dallo stesso Consiglio.

L'Organo Amministrativo può nominare il Direttore e Comitati tecnici anche tra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

ARTICOLO 23

La rappresentanza sociale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che può compiere tutti gli atti che rientrino nell'oggetto sociale.

Il Presidente può anche rilasciare con la sola sua firma ampie liberatorie quietanze ad Enti pubblici. Può anche rilasciare procura pure per ricorsi e controricorsi alla suprema Corte di Cassazione nonchè per l'assistenza e rappresentanza legale della società davanti ad altri organi giurisdizionali ed amministrativi.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente qualora sia stato nominato ed in mancanza od in assenza di questo ad un Consigliere delegato dal Consiglio.

Il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare la firma sociale ad un altro Consigliere o ad estranei al Consiglio con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 24

Quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 2477 2° e 3°, i soci devono nominare un Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, eletti anche tra non soci dall'Assemblea che nominerà un Presidente.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono sempre rieleggibili.

Per i compensi dei sindaci si applicano le disposizioni di cui all'art. 20; qualora però l'Assemblea stabilisca che i sindaci devono essere remunerati l'attribuzione deve essere fissata prima o all'atto della nomina per tutta la durata della carica.

ARTICOLO 25

Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I Sindaci devono anche:

- a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;
- b) accertare almeno ogni novanta giorni la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della società, ricevuti da essa o in pegno, cauzione o custodia.
- c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
- d) intervenire alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio

di Amministrazione e a quelle del Comitato esecutivo quando sia costituito;

e) convocare l'Assemblea qualora non vi provvedano gli Amministratori.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

I Sindaci hanno tutti gli altri doveri o compiti stabiliti dalla legge.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 26

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società dovrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione da approvarsi dall'Assemblea.

Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del Direttore e del Comitato esecutivo se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.

ARTICOLO 27

In qualunque caso di scioglimento della società l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 28

Per quanto non è regolato dal presente statuto, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative rette coi principi della mutualità agli effetti tributari e dalle leggi speciali applicabili in materia.

Firmato: Fabrizio Fantini - Paolo Simonetti (segue sigillo).

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro delle Imprese.

- Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Foggia Autorizzazione numero 9138/98/2T del 21/05/1998 int. con nota n.9973/575/2001 del 7/12/2001 emanata da Agenzia delle Entrate di Foggia.